

CRISI D'IMPRESA

Le chance offerte dal piano attestato di risanamento

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

Master di specializzazione

GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

Curatore, commissario liquidatore e attestatore

[Scopri di più >](#)

Tra le novità introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022, il **piano attestato di risanamento** è ora inserito a pieno titolo tra gli strumenti di regolazione della crisi con apposita disciplina, autonoma e positiva.

Si tratta di uno strumento che, opportunamente predisposto e supportato, può realmente far conseguire alle imprese l'importante obiettivo del **risanamento** e con esso della salvaguardia della **continuità** aziendale.

Le norme del CCII che regolano i piani attestati di risanamento sono previste dagli [articoli 39, 56, 166 e 324](#).

In particolare:

- l'[articolo 39 CCII](#) stabilisce gli **obblighi del debitore** che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi e dell'insolvenza. Si tratta di **obblighi di deposito di documentazione informativa a contenuto contabile, fiscale, bilancistico**, relativa alla **situazione economico-patrimoniale-finanziaria**, al nominativo dei creditori ed alla tipologia del loro credito e delle garanzie.
- l'[articolo 56 CCII](#) è quello che si occupa specificamente dei **contenuti del piano** e ne regola le finalità;
- l'[articolo 166 CCII](#) ribadisce - confermandoli - gli effetti inibitori dell'**azione revocatoria** sugli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano attestato;
- l'[articolo 324 CCII](#) replica le attuali **sanzioni penali** in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni poste in essere a seguito degli accordi in esecuzione del piano attestato.

Il piano attestato rimane integralmente **privatistico**, non sottoposto a controllo dell'autorità

giudiziaria, né di organi di giustizia, liberamente indirizzabile a singoli creditori o a singole categorie di creditori e indipendente da qualsivoglia principio di rispetto della *"par condicio creditorum"*.

Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- la **situazione economico-patrimoniale e finanziaria** dell'impresa;
- le principali **cause della crisi**;
- le **strategie** d'intervento e dei **tempi** necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i **creditori** e l'ammontare dei **crediti** dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- gli apporti di **finanza nuova**;
- i tempi delle **azioni** da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Al piano devono comunque essere allegati i **documenti** previsti dall'[articolo 39 CCII](#) e deve essere completato da una **relazione di un professionista indipendente**, così come definito all'[articolo 2, comma 3, lett. o\), CCII](#), che attesti la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità economica e giuridica** del piano.

Il contenuto minimo del piano ricalca quanto già da tempo elaborato dalla *best practice* professionale che può essere così riassunto:

- descrizione della **situazione economico aziendale di partenza** del piano, quella che in termini tecnici operativi si intende essere la *"spalla del piano"*,
- identificazione delle **cause di crisi**, non a mero fine descrittivo, ma con le finalità di identificare le **azioni** necessarie per ragionevolmente **rimuoverle**;
- indicazione dei creditori a cui è rivolto il piano, qualità e misura delle proposte che si intendono loro indirizzare, sia sui crediti esistenti sia in termini di richiesta di nuovi affidamenti finanziari o commerciali (la c.d. *manovra*);
- quantificazione dei tempi di adempimento e delle **azioni mitigatorie** da porsi in essere in funzione del mancato realizzarsi delle ipotesi sottostanti il piano (*sviluppo della sensitivity analysis*).

L'[articolo 166, comma 3, lett. d\), CCII](#), prevede, come il previgente [articolo 67 L.F.](#), che **non sono soggetti ad azione revocatoria** gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato.

Ciò che assume caratteristica di novità è la esplicitazione di due distinte situazioni che, ove esistenti, inibiscono l'**effetto esentativo** dell'azione **revocatoria**.

Si tratta rispettivamente:

- del dolo o della colpa grave dell'attestatore;
- del dolo o della colpa grave del debitore;

qualora il creditore ne fosse stato a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. Tale esclusione opera anche per la **revocatoria ordinaria**.

Un piano di risanamento deve generare **risorse finanziarie** adeguate al pagamento dei creditori "rinoisegnati", così come dei creditori non destinatari di accordi in conseguenza del piano.

Infine la finalità di un piano di risanamento non è solo quella di assicurare il pagamento dei creditori esistenti alla data di riferimento del piano, ma anche e soprattutto di tutti i creditori che verranno a generarsi nel tempo per effetto della **gestione societaria**, quindi i nuovi debiti verso fornitori, verso l'erario, verso finanziatori, verso professionisti e verso tutti coloro che saranno chiamati a contrarre con la società debitrice nell'ambito del periodo di previsione del piano.

Da ultimo è da notare come il "Decreto Correttivo" abbia **tolto** dal contenuto della attestazione il **concepto di fattibilità giuridica**, liberando così l'attestatore da una attività, da un lato, lontana dal proprio bagaglio di competenze (certamente concorsuali ma di matrice principalmente aziendalistica) e dall' altro che può essere utilmente demandata alla **libertà negoziale** delle parti e alle specifiche competenze dei professionisti di area legale che assistono in dette operazioni di risanamento.